

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

Giorgio Campus, C.F. CMPGRG71H25H118N, rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Matteo Cabras, nonché assistito dal dott. Giuseppe Palomba in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato il 24.9.2025, Giorgio Campus ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali descritti nel ricorso;
- è gravato da debiti per complessivi € 118.468,17, di cui:
 - a)** € 1.764,87 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), in privilegio;
 - b)** € 112.273,77 nei confronti di Banca IFIS (già Veneto Banca, ora AMCO), in ipotecario (mutuo contratto nel 2003, attualmente oggetto di pignoramento del quinto dello stipendio);
 - c)** € 2.375,57 nei confronti di Blue Factor S.r.l., in chirografo;
 - d)** € 457,96 nei confronti di Banca IFIS, in chirografo;
 - e)** € 3.602,77 nei confronti di Blue Factor S.r.l. (seconda posizione), in chirografo;
 - f)** € 3.994,04 nei confronti di Link Finanziaria, in chirografo;
- il suo nucleo familiare è composto dal solo ricorrente il quale tuttavia ha obblighi di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge e di due figli;



- il suo reddito mensile è di circa 1.400,00 euro al mese;
- il suo fabbisogno mensile è di 1.207,00 euro;
- è proprietario esclusivamente di un autoveicolo marca Ford, targato BW615NR, immatricolato nel 2001, del valore stimato 200,00 euro;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non ha già usufruito di esdebitazione.

Quanto sopra esposto, il ricorrente intende formulare ai creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti: corresponsione della somma complessiva di € 13.793,93, così ripartiti: € 1.764,87 per il soddisfacimento integrale (100%) del credito privilegiato dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, € 237,55 a Blue Factor (10%), € 4,57 a Banca IFIS (10%), € 360,20 a Blue Factor per la seconda posizione (10%), € 399,40 a Link Finanziaria (10%) e € 11.027,34 a Banca IFIS ex Veneto Banca (AMCO) (10%).

Infine, il ricorrente allega che le predette somme da destinare ai creditori saranno dal medesimo saranno corrisposte in 68 rate mensili di 200,00 euro l’una (tranne l’ultima pari a 393,93 euro), derivanti dal suo reddito.

B) Al ricorso è allegata anche la relazione dell’organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Giuseppe Palomba.

All’esito della relazione, e previa verifica delle informazioni fornite dal debitore, l’o.c.c. ha così concluso: *“Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati: i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione; la situazione reddituale e patrimoniale del debitore; lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore; **esprime** il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*.

C) Ai sensi dell’art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 *“1. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell’elenco: a) di tutti i*



creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “2. *Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.* 3. *L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.*

La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stata già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e giuridici, sempre salva definitiva valutazione sull'ammissibilità giuridica dell'omologa all'esito della procedura.

Si è pertanto disposta la prosecuzione del giudizio ai fini dell'omologa.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti;

dispone



la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'o.c.c. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'o.c.c., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

dispone

in particolare, la sospensione della trattenuta di un quinto sullo stipendio del ricorrente in favore di AMCO Asset Management Company S.p.A..

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 13 novembre 2025

Il Giudice

dott. Gaetano Savona

